


01.2015

L'ImprenditoreAgricolo

Mensile della Confagricoltura di Venezia
 Bollettino del Consiglio Direttivo
 Direttore Responsabile: Edoardo Comiotto
 Direttore: Rita Tognon
 Direzione Redazione Pubblicità:
 Confagricoltura Venezia
 Mestre - Via Monteverdi, 15 - Tel. 041.98.00.00
 Autorizz. Trib. Venezia n. 1318 R.S. 25/01/1999
 Gratuito ai Soci della Confagricoltura Venezia
 Spedd. Abb. Post. Comma 20/c Art. 2 L. 662/96 - Fil. VE
 Progetto Grafico: Olivetti
 Stampa: New Graph
 Anno IX - Finito di stampare gennaio 2015

2. **AGROENERGIE:**
Rimodulazione volontaria biogas;
GSE - indicazioni su reverse charge.
3. **PAC:**
Riforma 2020 decreto MIPAAF;
MILLE PROROGHE:
Prevenzione incendi; Revisione macchine agricole; Sistri.
4. **Tassazione agroenergie;**
SINDACALE:
Lavoratori extra comunitari;
5. **ALLEVAMENTI:**
Nitrati - intesa Stato regioni;
6. **Spandimento liquami e fertilizzanti.**
7. **VITIVINICOLO:**
Nuovo sistema autorizzazione impianti;
EXPO VENETO
Il portale della Regione;
L'adesione di Confagricoltura Veneto.



I RISULTATI DELLE ELEZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA

Il 14 dicembre u.s., si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle Assemblee dei Consorzi di Bonifica Veneti, per il quinquennio 2015/2019 che, per il territorio della nostra provincia, in pratica hanno interessato ben 7 Consorzi di Bonifica.

La scadenza ha impegnato i nostri uffici già dal mese di novembre con la predisposizione delle liste dei candidati, la raccolta delle firme per la loro presentazione, la raccolta delle deleghe per le votazioni ed infine siamo stati tutti impegnati, nel mese di dicembre, per promuovere, a tutti i livelli, i candidati di nostra espressione nelle liste presentate come coordinamento di Agrinsieme con la CIA. Oggi, alla luce dei risultati, possiamo dire che questo nostro impegno non è stato vano; rispetto alle precedenti elezioni possiamo affermare di aver mantenuto le nostre posizioni ed anzi, nel caso del Consorzio delle Risorgive, che svolge un ruolo così centrale per la nostra provincia, siamo riusciti a ripristinare una rappresentanza, con due Consiglieri eletti in terza fascia, che avevamo perso nella

Un sentito e particolare ringraziamento va a tutte la persone dell'organizzazione ed i dipendenti tutti che si sono attivamente impegnati per rendere possibile tale risultato ed un ringraziamento ai soci che si sono spesi per l'associazione e che, anche se in numero purtroppo molto basso, sono andati a votare. E' stata una bellissima dimostrazione di compattezza che ci ha dimostrato, ancora una volta che, quando si lavora in gruppo con un obiettivo comune, arrivano anche i risultati. Un grazie sentito di cuore ancora a tutti.
 Giulio Rocca
 PRESIDENTE
 Confagricoltura Venezia



I COMPONENTI DELLE NUOVE ASSEMBLEE PER CONSORZIO:

ADIGE EUGANEO:
 Bertin Fabrizio, Zanato Michele, Barbetta Michele, Sattin Chiara, Fin Luciano e Roverso Giuliano;
ACQUE RISORGIVE:
Minio Paluello Michelangelo e Bortoletto Lorenzo;
VENETO ORIENTALE:
Borin Costante, Rossi Edoardo e Moretto Carlo Angelo; Cerchier Ennio.
DELTA PO:
 Greco Alessandro, Piovan Debora, Astolfi Paolo, Bezzi Antonio Giovanni, Simeoni Pasqualino e Uccellatori Giorgio;
BACCHIGLIONE:
Arcolin Federico, Ferro Carlo e Lazzaro Ettore;
ADIGE PO:
 Casalini Stefano e Tasso Giuseppe;
PIAVE:
 Bandiera Lorenzo, Bandiera Luigino e Miotto Valter. In neretto i rappresentanti della nostra provincia. ■

precedente tornata elettorale del 2009. Desidero perciò rivolgere, dalle pagine del nostro notiziario, le mie più vive congratulazioni ai nostri rappresentanti eletti che saranno il nostro costante riferimento, per il prossimo quinquennio, nella gestione di questi organismi così importanti per la nostra attività augurandogli nel contempo un proficuo lavoro.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO VA IN PENSIONE

Con questo numero, del mese di gennaio 2015, termina la produzione del periodico mensile della nostra provincia. Dopo molti anni di servizio il nostro giornale se ne va "in pensione" per lasciare il posto a delle modalità di comunicazione più rispondenti alle esigenze attuali di informazione. In pratica il nostro giornale verrà sostituito da un periodico bimestrale, redatto a livello regionale e da una "newsletter" inviata direttamente ad un indirizzo e-mail dell'azienda con periodicità settimanale o quindicinale, a seconda delle esigenze, con le notizie e le scadenze più urgenti redatte in forma schematica e riassuntiva. Sollecitiamo pertanto le aziende che non avessero ancora provveduto a fornire ai nostri uffici un indirizzo di posta elettronica di farlo con sollecitudine in modo che, già dal prossimo mese di febbraio, saremo in condizione di recapitare la prima newsletter. In ogni caso sarà eventualmente possibile scaricare le newsletter anche direttamente dal nostro sito internet: www.agricoltorive.it. ■

AGROENERGIE

RIMODULAZIONE VOLONTARIA: ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E POSSIBILITÀ DI ADERIRE AL RICORSO COORDINATO DAL CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (CIB)

Facendo seguito alle precedenti informative sul decreto 6 novembre 2014 che dà attuazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 3, del DL 145/2013 in materia di rimodulazione, su base volontaria, degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico "Energie rinnovabili: pubblicazione DM rimodulazione volontaria per fonti rinnovabili diverse dal (fotovoltaico)", si ritiene utile fornire ulteriori elementi circa l'impatto della norma, in particolare, sugli impianti a biomasse e biogas al fine di accompagnare le aziende agricole produttrici di energia nella scelta da effettuarsi entro il 17 febbraio 2015.

La rimodulazione volontaria, come già specificato, è diretta ai titolari di impianti esistenti, beneficiari di Certificati Verdi o Tariffe onnicomprensive (Dm 18 dicembre 2008), mentre risultano esclusi:

- gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da biomasse e biogas fino a 1 MW) per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014;
 - gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2016;
 - gli impianti a fonti rinnovabili regolati dal DM 6 luglio 2012 (decreto incentivi FER elettriche diverse dal fotovoltaico applicato a decorrere dal 1° gennaio 2013) ad eccezione di quelli incentivati ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto ai quali - pur entrando in esercizio nei primi mesi del 2013 - sono stati concessi gli incentivi del sistema previgente (DM 18 dicembre 2008);
 - gli impianti a fonti rinnovabili che ancora godono del CIP6 (fonti assimilate).
- Nel caso delle biomasse e biogas, l'adesione alla rimodulazione, a fronte di un incremento di sette anni del periodo di diritto dell'incentivo, da 15 a 22 anni, comporta una riduzione dell'incentivo di circa il 20-30% a seconda della durata del periodo residuo.
- Inoltre da diritto alla possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi:
- a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell'ulteriore incentivo;
 - b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

Le modalità di richiesta dell'opzione di rimodulazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 6 novembre 2014, sono state pubblicate dal GSE il 19 dicembre 2014.

La comunicazione della richiesta di adesione all'opzione di rimodulazione deve essere inoltrata al GSE tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo spalmaincentiviTO-CV@cc.gse.it, allegando il format di richiesta di rimodulazione (pubblicato nel sito del GSE) e un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Gli impianti che non aderiranno alla rimodulazione, continueranno a godere del regime incentivante oggi spettante per il periodo di diritto residuo, ma non potranno accedere ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, nei dieci anni successivi. A tal fine il decreto 6 novembre 2014 stabilisce che il GSE provveda all'identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati i suddetti impianti. Sostanzialmente dunque la legge non modifica le condizioni contrattuali definite nelle convenzioni del GSE (valore dell'incentivo, durata del periodo di erogazione, modalità di erogazione dell'incentivo, ecc.), come invece avviene nella rimodulazione obbligatoria degli incentivi che ha recentemente interessato gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW, ma stabilisce una limitazione per il futuro che si sostanzia nell'impossibilità di usufruire, nei dieci anni successivi la conclusione del periodo di incentivazione, di accedere ad ulteriori strumenti di incentivazione inclusi il ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica. In merito a questi ultimi due strumenti di incentivazione va comunque sottolineato che non hanno particolare rilevanza nel caso degli impianti a biogas e biomasse (potenza superiore a 200 kW, equiparazione dei PMG ai prezzi zonali orari, ecc.).

Rimane comunque la considerazione generale che il DM preclude ai produttori, nell'ambito di un sistema di adesione volontaria alla rimodulazione, la possibilità di accedere ad ulteriori forme di incentivazione quali il potenziamento, il rifacimento totale, ecc. Fermo restando che per il futuro rimane la possibilità per gli impianti a biogas di convertire la produzione elettrica a biometano e di usufruire dunque degli incentivi introdotti dal DM 5 dicembre 2013.

In relazione a quanto specificato, le condizioni previste per l'adesione alla rimodulazione volontaria sono eccessivamente penalizzanti per le aziende agricole titolari di impianti, per

cui, in via generale, non sussistono i presupposti per aderirvi.

Dal punto di vista giuridico, occorre peraltro sottolineare, che sebbene l'impostazione del provvedimento preveda un'adesione a carattere volontario e non modifichi le convenzioni con il GSE, introduce ancora una volta in via retroattiva alcuni limiti allo sviluppo futuro delle iniziative imprenditoriali.

Per tali motivi, si è deciso congiuntamente al Consorzio italiano biogas, ente aderente a Confagricoltura, di attivare comunque uno specifico ricorso contro il Decreto 6 novembre 2014, dando mandato allo Studio Legale Robaldo-Ferraris.


Pertanto le imprese che intendono presentare ricorso contro il DM 6 novembre 2014 possono rivolgersi al CIB ai seguenti numeri di telefono 03714662683 - 03714662632 o inviare una mail

IL GSE DA INDICAZIONI SUL "REVERSE CHARGE"

Il GSE, il 19 dicembre 2014, ha pubblicato sul proprio sito una notizia relativa al Regime fiscale di fatturazione "Reverse Charge" che potrebbe avere effetti sulla gestione finanziaria dell'IVA.

Il GSE con tale comunicazione informa gli operatori "che per effetto di disposizioni fiscali contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2015 - in corso di approvazione - le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei confronti del GSE per cessione energia elettrica e certificati inerenti l'energia elettrica dovranno essere assoggettate al regime di "reverse charge" rivestendo il GSE la qualifica di cui all'art. 7 bis del D.P.R. n. 633/72".

Al fine di effettuare i necessari adeguamenti informatici che consentano agli operatori la fatturazione secondo il nuovo regime fiscale, le funzioni di fatturazione dei singoli portali (RID, TO, SSP, CV, ecc.) saranno temporaneamente sospese dal giorno 1° gennaio 2015. ■



PAC

RIFORMA PAC “VERSO IL 2020”

SECONDO DM MIPAAF BOZZA DEL 16 DICEMBRE 2014

Informiamo gli associati che il Ministero per le politiche Agricole ed Alimentari ha predisposto un'ulteriore bozza del secondo decreto ministeriale di recepimento della riforma della PAC in Italia in particolare per quanto concerne i pagamenti diretti.

La nuova versione, che tiene conto delle osservazioni presentate dalla Confagricoltura, prevede, in estrema sintesi, quanto segue (alla descrizione dell'articolato si aggiungono volta per volta osservazioni e valutazioni):

Articolo 2: si tratta delle norme minime da garantire per il mantenimento delle superfici agricole. In pratica quanto occorre disporre sulle superfici non coltivate (almeno una pratica annuale idonea a prevenire incendi, limitare la diffusione di infestanti, non danneggiare il cotico erboso e mantenere le colture permanenti in equilibrio vegetativo). Per i pascoli, si fa notare, l'effettivo pascolamento è previsto solo per le “superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali ...”. Praticamente solo quelle indicate dalle Regioni e che fanno riferimento a quei terreni con specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, rientrando nell'ambito delle prassi locali consolidate secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma a) del Reg. n. 639/2014 che fa riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera h) del Reg. n. 1307/2013.

Articolo 3: è l'articolo che precisa le modalità per gestire i prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali. Il pascolo non è obbligatorio e può essere sostituito da uno sfalcio l'anno o “*altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo*”.

Articolo 4: si precisa unicamente che la ricognizione preventiva comprenderà una rilevazione sui potenziali beneficiari e sulle potenziali superfici ammissibili al nuovo sistema di pagamenti diretti. Gli elenchi relativi sono pubblicati entro il 15 aprile prossimo.

Articoli 5-7: si precisano le modalità per il calcolo del valore dei diritti. Sia il valore medio nazionale che quello “iniziale” sia infine (articolo 7) il processo di “convergenza” che prevede come noto:

- la riduzione degli importi superiori alla media nazionale, con un taglio che, tra il 2015 e il 2019, non potrà comunque superare il 30% del valore inizialmente attribuito nel 2015;
- l'aumento degli importi inferiori al 90% della media nazionale, che tra 2015 e il 2019 cresceranno in misura pari ad un terzo della differenza tra il valore inizialmente attribuito nel 2015 e il 90% della valore medio nazionale;
- un valore minimo, per i nuovi diritti non legati a pagamenti storici, che a regime, nel 2019, sarà pari almeno al 60% del valore medio nazionale.

E' stato precisato, come richiesto da Agrinsieme, che il valore iniziale dei diritti assegnati nel 2015 a soggetti che nel 2014 non hanno percepito pagamenti è pari ad un quinto del valore unitario finale del 2019. Si tratta dei produttori ad esempio che nel 2014 avevano solo superfici a vite, ortofrutta diversa da quella trasformata con pagamenti e florovivaismo.

Articolo 8: si precisano i dettagli del piano colturale aziendale. In particolare si fornisce una definizione più puntuale delle superfici destinate a “*produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio*”. Qui l'intento di Agrinsieme è stato quello di indurre a estendere la definizione anche alle specie annuali anche per sfruttare al meglio le deroghe previste per l'“inverdimento”. In effetti la definizione è ora più estensiva di quella riportata nella prima versione ma ancora non del tutto soddisfacente. In particolare andrebbe prevista una lista esplicativa di colture ammissibili che dovrebbero includere anche il più possibile gli erbai cerealicoli e di leguminose.

Articolo 9: si precisa che per il 2015 non si possono utilizzare “pratiche equivalenti” nell'ambito dello sviluppo rurale per soddisfare il *greening*. La deroga per le piante azotofissatrici e per il biologico non costituiscono, si rammenta, pratiche equivalenti.

Articolo 10: si dettagliano le regole per la gestione delle superfici a riposo. Le lavorazioni meccaniche sono consentite solo in sei casi (sovescio, colture a perdere, lavorazioni contro le infestanti e per ottenere una coltura l'anno successivo, etc...). E' vietato lo sfalcio nelle aree Natura 2000 e in tutti i terreni a riposo “utilizzati come aree di interesse ecologico” per

il periodo 15 marzo-31 luglio di ogni anno. La previsione del divieto di sfalcio è limitata alle sole superfici utilizzate come AIE ma rimane comunque vincolante. Sarebbe opportuno esplicitamente autorizzare il diserbo chimico.

Articolo 11: l'articolo disciplina le regole per la gestione delle Aree di Interesse Ecologico (AIE) ed in particolare la possibilità di utilizzare le colture azotofissatrici.

In particolare tali coltivazioni:

- sono consentite solo a distanza minima di dieci metri dalle sponde dei “corpi idrici individuati da Regioni e Province autonome” e ad almeno cinque metri dalla sponda dei restanti corsi d'acqua.
- sono consentite anche nelle zone vulnerabili ai nitrati nel rispetto della “direttiva nitrati”, in particolare per quanto attiene l'apporto di azoto permesso.

L'articolo inoltre esclude l'eucalipto (originariamente incluso) dalle specie arboree a rapido accrescimento (c. detti “cedui a rotazione breve”) e, su queste colture comunque vieta “*l'uso di fitosanitari, eccetto i bioinsetticidi*”.

Articolo 12: semplicemente precisa che per alcuni elementi del paesaggio ai fini AIE si applicano dei criteri di ponderazione e conversione.

Articoli 13-14: si riferisce all'obbligo per le Regioni di fornire i necessari aggiornamenti per l'identificazione delle parcelle agricole ed in particolare per quanto riguarda le aree dove sono realizzate le “pratiche tradizionali di pascolamento con animali di terzi”. Tali superfici vanno comunicate entro il 31 marzo 2015 da Regioni e PP.AA.

Articolo 15: fissa la resa minima degli allevamenti di bovini da latte per essere ammissibili al pagamento accoppiato. La resa media dell'allevamento deve essere almeno pari a quelle regionali. ■

MILLE PROROGHE

SISTRI - MACCHINE AGRICOLE E TASSAZIONE AGROENERGIE

Si ritiene utile richiamare le proroghe inserite nel decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302, che interessano in particolare il Sistri, la revisione delle macchine agricole e la tassazione delle agroenergie.

Prevenzione incendi strutture turistico-ricettive

Con il comma 2 dell'articolo 4 (Proroga di termini di competenza del Ministero Interno) viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere che superino i 25 posti letto.

Resta sempre in vigore il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe 2014) convertito dalla legge 27

febbraio 2014, n. 15 con cui viene demandato ad un decreto del Ministro dell'Interno l'aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al DM 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti (decreto non ancora emanato).

Revisione macchine agricole

Con il comma 5 dell'art. 8 sono prorogati i termini relativi all'attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall'art. 111 del codice della strada.

Pertanto il decreto con cui si dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione dovrà essere emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro e

IA

non oltre il 30 giugno 2015. La revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009.

Sistri

Per quanto attiene i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, con il comma 3 dell'art. 9 viene prorogato sino al 31 dicembre 2015, il regime binario e cioè il periodo transitorio di adeguamento in cui vecchi adempimenti (in particolare quelli "cartacei" di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010), con le relative sanzioni, ed i nuovi adempimenti "informatici", coesistono.

Ciò con l'obiettivo di "consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni.

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2015, a prescindere dall'utilizzo di SISTRI, vige l'obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario.

Le sanzioni relative alla disciplina SISTRI - art 260 bis commi 3-9 e art 260-ter del D.Lgs 152/2006, si applicheranno sempre a partire dal 31 dicembre 2015

Mentre le sanzioni per la mancata iscrizione o mancato versamento dei contributi (art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006) saranno applicabili a decorrere dal 1 febbraio 2015.

Tassazione agro energie

Con l'art. 12 viene disposta la proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali previsto esclusivamente per il 2014.

Pertanto anche nel 2015 si applicherà il regime fiscale di cui al comma 1 bis dell'art. 22 del d.l. 66/14 che prevede che il prelievo fiscale debba essere limitato ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo per il biogas e le biomasse, con la previsione di una fascia di produzione di energia che continua ad essere considerata produttiva di reddito agrario (260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per le biomasse ed il biogas).

In fase di conversione in legge del decreto legge mille proroghe, si cercherà di stabilizzare il regime di tassazione di cui trattasi prevedendo gli opportuni aggiustamenti diretti a risolvere il problema della connessione all'attività agricola per gli impianti di potenza superiore a 300 kW per il biogas e le biomasse e a 200 kW per il fotovoltaico. ■

TRIBUTARIA

IMPOSTE E TASSE - ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI ALLE VARIAZIONI CULTURALI DEI TERRENI – G.U. N. 299 DEL 27.12.2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei comuni interessati alle variazioni culturali dei terreni.

Si ricorda che è possibile consultare gli elenchi delle particelle interessate da queste variazioni culturali, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato stampa, ovvero sino al 25 febbraio p.v., presso:

- gli uffici provinciali del Territorio,
- i Comuni interessati,
- sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Si ricorda, altresì, che qualora i terreni non siano oggetto di denuncia Pac in quanto non destinatari di contribuzione, la variazione delle colture che si sono verificate nel 2014, deve essere presentata entro il prossimo 31 gennaio. L'aggiornamento viene eseguito sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 agli organismi pagatori. Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica in autotutela.

In caso di incongruenze tra la qualità colturale dichiarata dal titolare ad un organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e quella presente nella banca dati del catasto terreni, l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per Territorio, entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato dell'Agenzia delle Entrate sulla Gazzetta Ufficiale, che rende noto l'aggiornamento relativo alle variazioni culturali e, pertanto, entro il 27 marzo 2015. ■

LEGALE

SAGGIO INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2015

La Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre pubblica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla " *Modifica del saggio di interesse legale* ".

Con tale provvedimento normativo il saggio di interesse legale 2014 è stato ridotto, passando dall'1% previsto nel 2014 allo 0,5% per il 2015. Il nuovo tasso degli interessi legali, previsto dall'art.1284 del Codice civile entrerà in vigore il 1° gennaio e si applicherà a tutte quelle operazioni che fanno riferimento agli interessi legali, che vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per adempiere fino al giorno dell'effettivo pagamento. ■

SINDACALE

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI QUOTE 2015

CIRCOLARE CONGIUNTA MINISTERI DELL'INTERNO E DEL LAVORO

Con circolare n. 7172 del 22 dicembre 2014, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro rendono nota l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 dicembre 2014, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale viene programmato l'ingresso in Italia di 17.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Vale la pena di soffermarsi sulla specifica quota assegnata (4.050 unità) per la **conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato** che, come noto, sono di particolare interesse per il nostro settore.

In primo luogo si ricorda che i Ministeri dell'Interno e del Lavoro (circ. congiunta n.6732 del 5/11/2013), hanno recentemente modificato il loro orientamento, ritenendo ammissibile anche la conversione del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale (non è dunque necessario che lo straniero stagionale faccia rientro nel suo Paese di provenienza ed ottenga un nuovo visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, come in precedenza).

Resta fermo, naturalmente, che per la conversione devono sussistere le condizioni previste dalla legge per il permesso di

soggiorno per motivi di lavoro non stagionale e cioè la presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'assenza di motivi ostativi. Con la circolare in commento i Ministeri competenti sono nuovamente intervenuti sull'argomento delle conversioni dei permessi per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per chiarire che:

- deve trattarsi di lavoratori stagionali che, dopo essere stati autorizzati, siano stati effettivamente e regolarmente assunti (viene considerata prova idonea la comunicazione obbligatoria di assunzione);
- il periodo di lavoro stagionale originariamente autorizzato deve essere pari ad almeno tre mesi;
- la conversione deve essere richiesta prima della scadenza del permesso di lavoro per motivi stagionali.

Si ricorda infine che, allo scopo di consentire la conversione del permesso di soggiorno, il datore di lavoro interessato dovrà:

- consegnare al lavoratore una proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale affinché egli possa presentarla allo Sportello Unico;
- una volta accolta la richiesta, effettuare la comunicazione di assunzione e consegnarne copia al lavoratore affinché egli possa allegarla alla vera e propria richiesta di conversione del permesso di soggiorno. ■

ALLEVAMENTI

NITRATI INTESA STATO REGIONI

APPROVATO LO SCHEMA DI DM SULL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEL DIGESTATO

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si informa che nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 27 novembre u.s. è stata raggiunta l'intesa sullo schema di decreto sull'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e del digestato.

Nel corso della riunione sono state approvate le modifiche concordate nella seduta del Comitato tecnico permanente in agricoltura del 24 novembre 2014 con alcune integrazioni.

In particolare si sottolinea che è stata inserita nell'art. 22 la lettera h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012.

Con tale integrazione si è riusciti a limitare gli effetti negativi derivanti dall'introduzione, sempre nell'art. 22 alla lett. b), del divieto di utilizzare più del 30%, in termini di peso complessivo, di colture agrarie negli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto effluenti; modifica introdotta dalla Commissione permanente dell'agricoltura già nella riunione del 12 novembre.

Rispetto alla nuova formulazione dell'art. 22, che comunque dovrà essere rivisto per raccordare le novità introdotte nel comma 1 rispetto a quanto indicato nel comma 3 (definizione di digestato agrozotecnico ed agroindustriale), si ritiene utile sottolineare quanto segue.

Innanzitutto la limitazione all'uso di colture agrarie riguarda esclusivamente gli impianti che verranno autorizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto, per cui gli impianti già in esercizio che usufruiscono della tariffa onnicomprensiva di 280 euro/MWh potranno continuare ad operare nel rispetto delle condizioni già in essere. I nuovi impianti potranno comunque utilizzare le colture non alimentari di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012; quindi il futuro del biometano, quantomeno quello per autotrazione, dovrebbe essere salvaguardato. Si ricorda a questo proposito che l'art. 4 del DM 5 dicembre 2013 prevede specificatamente la possibilità di utilizzare le suddette colture alimentari in regime di *double counting*.

Di seguito si riassume le modifiche approvate in Conferenza Stato Regioni rispetto all'ultima versione dello schema di DM.

Definizioni

- all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è così riformulata: "c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui

provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;"

Comunicazione

- all'articolo 4, comma 4, lettera b) è così riformulata: "b) le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, superiore a 3000 kg;"

- all'articolo 4, comma 5, la lettera a) è così riformulata: "a) le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg;"

- all'articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "5 bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a); Le modifiche introdotte non modificano sostanzialmente la precedente impostazione dello schema di DM e neanche il vigente DM 7 aprile 2006. Viene introdotta però la possibilità per le Regioni di semplificare ulteriormente la comunicazione nelle aree non vulnerabili.

Produzione del digestato

- all'articolo 22, comma 1, lettera b), dopo le parole "colture agrarie" sono aggiunte le seguenti ". Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo.".

- all'articolo 22, comma 1, è inserita la seguente lettera: h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012."

Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica

E' opportuno sottolineare che in relazione alle modifiche apportate dal Comitato tecnico del 29 ottobre 2014 è stata approvata anche la soppressione della lettera f) del comma 1 dell'art. 32. Pertanto, tra le condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica, non è più prevista la condizione che il contenuto di effluenti di allevamento non deve essere superiore al 50% della quantità di matrici immesse per ciascuna operazione di digestione anaerobica.

Accumulo temporaneo di letami

- all'articolo 41, comma 1, aggiungere dopo "accumulo temporaneo di letame", le seguenti parole "e di lettiera esauste di allevamenti avicunicoli,".

Disposizioni transitorie e finali

- all'articolo 48 i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

"3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi dell'allegato 7, Parte All della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto".

4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.";

Di particolare importanza, anche se con alcune modifiche, la conferma dell'impostazione dei commi 3 e 4 dell'art. 48, anche in riferimento alla previsione di una tempistica per l'emanazione del decreto interministeriale diretto a definire nuovi criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili. Ciò potrebbe consentire una rapida attuazione delle indicazioni dello studio ISPRA in corso di elaborazione. Studio, previsto dall'Accordo Stato Regioni del maggio 2011 che non ha visto ancora la luce, finalizzato a fornire elementi utili per la ridefinizione delle aree vulnerabili, anche in relazione all'effettivo ruolo svolto dalla zootecnia sull'inquinamento da nitrati, visto che oggi è il solo settore su cui si sono concentrati i costi e la burocrazia.

Allegati

- all'allegato 9, Parte A Digestato agrozotecnico e Parte B Digestato agroindustriale nelle rispettive tabelle è soppressa la riga relativa alla escherichia coli;

- all'allegato 9, è inserita nella riga dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali anche "amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso".

Sicuramente positiva l'eliminazione dell'escherichia coli dai parametri da verificare nel digestato. Anche se va rilevato che non è stata accolta la soppressione della salmonella.

Tempi di emanazione

In merito ai tempi di pubblicazione del decreto si ribadisce che, secondo quanto emerso in Conferenza Stato Regioni, è necessaria una valutazione da parte della DG Ambiente della Commissione Europea su alcune novità introdotte nello schema di provvedimento ed in particolare sulla possibilità che il digestato ottenuto anche con effluenti di allevamento sia equiparabile, per quanto riguarda gli effetti fertilizzanti, ai concimi di origine chimica; come anche per le semplificazioni previste per i sottoprodotti di origine animale. ■

DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO LIQUAMI E FERTILIZZANTI

In considerazione delle frequenti richieste di chiarimento che ci pervengono in questo periodo su tempi e sulle modalità di distribuzione dei fertilizzanti organici e non riteniamo opportuno, riportare di seguito, un documento che riassume le diverse casistiche.

ZONE VULNERABILI (Allegato A – DGR 1150/2011)

Si richiamano, per uno specifico chiarimento in proposito, le disposizioni concernenti i divieti stagionali di spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.

Nell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, l'articolo 8, comma 1, lettera c) dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 ("II Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto") dispone i seguenti **divieti di spandimento**:

LIQUAMI E MATERIALI ASSIMILATI (TUTTI)

1° novembre - 28 febbraio, divieto di durata pari a 120 giorni; limitatamente ai soli spandimenti su terreni con pascoli, prati di media o lunga

terreni con prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati.

ZONE ORDINARIE (non vulnerabili) (DGR 2495/2006)

LIQUAMI E MATERIALI ASSIMILATI (TUTTI)

15 dicembre – 15 febbraio: il divieto stagionale di spargimento è rimasto invariato, al pari di tutta la normativa per le zone ordinarie, anche in seguito all'approvazione del "II Programma d'azione".

LETAME E MATERIALI ASSIMILATI

Le norme in vigore non prevedono divieti stagionali di spandimento.

Si ricorda che il divieto di spandimento degli effluenti, indipendentemente dalla zona (vulnerabile o meno) e dal calendario dei divieti stagionali, vale anche i periodi in cui i terreni sono ghiacciati, innevati o saturi d'acqua.

Si riporta, ai fini di una più agevole presa d'atto dei periodi di divieti disposti dalla normativa regionale vigente, la tabella riassuntiva che segue. ■

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	
	ZONA NON VULNERABILE	ZONA VULNERABILE
Liquami e assimilati	15 dicembre – 15 febbraio	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	15 dicembre – 15 febbraio	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	/	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	/	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	/	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%	/	15 dicembre - 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	/	15 dicembre - 15 gennaio

* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

durata o cereali autunno vernini: **1° novembre – 31 gennaio** (divieto di durata pari a 90 giorni).

Sulla base del combinato disposto delle indicazioni precedenti, ne consegue che su terreno nudo durante il periodo autunno-invernale (destinato, ad es., alla coltivazione di mais, soia, barbabietola, ecc.), il divieto permane della durata di 120 giorni, cioè dal **1° novembre al 28 febbraio**.

LETAME

1° novembre – 31 gennaio (durata divieto 90 giorni): letame e assimilati;

15 dicembre – 15 gennaio (durata divieto 30 giorni): per il letame bovino, ovicaprino e di equini, con sostanza secca pari ad almeno il 20%, limitatamente ai

INDENNITÀ PER L'ABBATTIMENTO DI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI IN RELAZIONE ALLA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E LEUCOSI ENZOOTICA PER L'ANNO 2014

Con nota ministeriale DGSAF n. 201 del 7 gennaio 2015, il Ministero della Salute comunica l'entrata in vigore del Decreto del 16 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.296 del 22 dicembre 2014, inerente la determinazione dell'indennità di abbattimento per l'anno 2014 delle specie animali e per le malattie infettive in oggetto. Le misure massime di indennità di abbattimento per capo previste per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono:

1. ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini: € 473,81;
 2. per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti: € 869,00;
 3. ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi: € 452,18;
 4. per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti: € 828,67;
 5. ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi: in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti;
 6. ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi: in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici ed in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici.
- Le misure ai punti 1-2-3-4 sono aumentate del 50% per capo, negli allevamenti che non superano i dieci capi. Nelle tabelle allegate al decreto è possibile visionare le indennità fissate per categoria, età e sesso della specie bovina e bufalina. In caso di reinfezione in allevamento ufficialmente indenni, a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi, si applicano le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218. Il provvedimento non differenzia l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso. ■

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE N. 272/14 - MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si segnala che il Ministro dell'ambiente ha firmato il 13 novembre 2014 il DM n. 272, previsto dall'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del D.lgs. 152/2006, che definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento da presentare all'Autorità competente per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Tale decreto, pubblicato sul sito del Ministero, ma non ancora in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento, che il gestore deve presentare in sede di richiesta o rinnovo dell'AIA, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) del D.lgs. 152/2006), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda (tra cui rientrano gli allevamenti).

A tal proposito, si ricorda che la relazione di riferimento contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose

IA

pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Più in dettaglio, tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

Il decreto in oggetto, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che in caso di attività elencate in Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, il gestore deve eseguire la procedura di cui all'Allegato 1 del decreto stesso, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento. ■

gli altri elementi descrittivi, nonché con caratteri di dimensioni non superiori a 3 per 2 mm e non superiori ad un quarto rispetto a quelli utilizzati per la DOP o IGP.

Si specifica anche che in etichetta è possibile utilizzare disegni e rappresentazioni geografiche volte ad evidenziare la collocazione della zona di produzione.

Infine, si precisa che è ammissibile fornire informazioni sulla collocazione geografica del vino all'interno di descrizioni sui siti web o in brochure illustrative (ponendo come esempio il caso "Piemonte") a condizione che il riferimento alla zona geografica sia previsto ai fini descritti, con caratteri non prevalenti e senza enfasi, colori differenziati o effetti grafici. ■

VITIVINICOLO

NUOVO SISTEMA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI

VIENE ELIMINATO IL SISTEMA DEI DIRITTI DI IMPIANTO SOSTITUITO DA UN NUOVO SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI

Dal 1° gennaio 2016 il sistema dei diritti di impianto sarà sostituito da un sistema di autorizzazioni all'impianto, il principio basilare del nuovo sistema sarà che l'impianto od il reimpianto di una superficie vitata sarà consentito solamente dietro concessione di una autorizzazione gratuita da parte della pubblica amministrazione.

A differenza dei diritti, vendibili e della durata di 8 anni, le autorizzazioni non sono trasferibili, quindi non sono neanche acquistabili e durano tre anni.

Ogni stato membro potrà rendere disponibili nuove autorizzazioni equivalenti al massimo all'1% della propria superficie vitata (calcolata al 31 luglio dell'anno precedente). In Italia l'1% corrisponde a circa 6.500 ettari da distribuire sull'intero territorio nazionale.

Sono altresì previste sanzioni amministrative per chi richiede ed ottiene un'autorizzazione all'impianto e non la utilizza, il nuovo regime di autorizzazioni all'impianto, come detto, inizierà

il 1° gennaio 2016 e terminerà il 31 dicembre 2030.

Viene previsto inoltre un sistema di calcolo "pro-rata" per l'assegnazione dei diritti nel caso in cui le richieste di assegnazione fossero superiori alla disponibilità, dal 2016, in caso di estirpazione di un vecchio vigneto, il reimpianto sarà consentito all'interno della stessa azienda. I diritti di impianto vitivinicoli detenuti dai produttori e validi fino al 31 dicembre 2015 potranno essere convertiti, su richiesta, in autorizzazioni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa infine che il decreto che avrebbe dovuto eliminare i blocchi regionali alla circolazione dei diritti di impianto è stato avviato alla procedura di approvazione da parte del consiglio dei ministri essendo mancata l'intesa Stato Regioni.

Confagricoltura ha chiesto ed ottenuto che, in tale sede, si inserisse anche la possibilità, prevista dall'art.68 del regolamento comunitario sull'OCM unica (Reg. n. 1308/2013) di consentire ai produttori di presentare la richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro la data del 31 dicembre 2020. ■

UTILIZZAZIONE RIFERIMENTI GEOGRAFICI

CIRCOLARE MIPAAF RIPORTANTE CHIARIMENTI PER L'USO DEI NOMI GEOGRAFICI PIÙ AMPI PER VINI DOP E IGP

Il Mipaaf fornisce, con la Circolare Prot. N. 93871 del 31 dicembre 2013, i criteri per consentire ai produttori interessati il corretto uso commerciale e la corretta indicazione in etichettatura e presentazione delle produzioni vitivinicole DOP e IGP dei nomi geografici più ampi (Regione o Provincia).

Sono descritte due situazioni quella in cui i disciplinari consentono l'uso del nome geografico più ampio, anche se protetto (caso delle DOP delle Regioni Sardegna, Sicilia e Alto Adige) e quello in cui i disciplinari non hanno normato l'uso di un nome geografico più ampio (caso delle DOP della Regione Piemonte). Nel primo caso, è data facoltà ai produttori di

indicare il nome più ampio in etichetta anche in caratteri di dimensioni rilevanti e non minimizzati alle seguenti condizioni:

- * che sia previsto nei disciplinari delle DOP interessate;
- * il nome geografico più ampio non sia riservato a altra DOP o IGP, a meno che l'Interprofessione produttiva non lo consenta. Nel caso in cui i disciplinari non hanno normato l'uso del nome geografico più ampio, si chiarisce che lo stesso nome geografico più ampio può essere utilizzato per i vini DOP e IGP che ricadono nell'ambito territoriale interessato a condizione che:
- * sia riportato nel contesto degli elementi descrittivi e sia nettamente separato dalle indicazioni obbligatorie;
- * figuri in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per

EXPO VENETO

IL PORTALE DELLA REGIONE

E' stato presentato a Mestre, alla presenza dell'Ass. Manzato e dei presidenti delle categorie economiche del Veneto, il portale www.expoveneto.it, piattaforma ufficiale della Regione Veneto per Expo 2015.

Il portale è uno strumento di promozione a disposizione di tutte le imprese del territorio che potranno accreditarsi gratuitamente inserendo i propri eventi aziendali e i propri dati. Tradotto in 25 lingue, il portale sarà la vetrina del sistema Veneto in Italia e all'estero nei mesi dell'Esposizione Universale. Invitiamo tutte le aziende interessate ad iscriversi fin da subito e gratuitamente al portale inserendo i propri dati. Per aiutare le imprese che avessero bisogno nell'accreditamento al sito, Confagricoltura Veneto mette a disposizione il proprio ufficio promozione regionale reperibile al num. 049 8223517 o all'indirizzo mail expo@confagricolturaveneto.it. ■

ADERISCE ANCHE CONFAGRICOLTURA

Expo Veneto è un portale che rappresenta il contenitore degli eventi proposti dal sistema produttivo, dagli enti e dalle associazioni del Veneto, che si terranno dall'1° maggio al 31 ottobre 2015 in occasione dell'Expo Universale di Milano; mette inoltre a disposizione un elenco di servizi a supporto della partecipazione più adeguata al progetto Expo. Il Portale nasce con un duplice obiettivo: sostenere il made in Veneto promuovendolo e presentandolo ai milioni di turisti che visiteranno la regione in occasione di Expo 2015; e costruire sinergie all'insegna della partecipazione diffusa e della realizzazione condivisa, con un lavoro che potrà protrarsi anche oltre Expo 2015 presentando il Veneto come un sistema in grado di marciare compatto nella competizione internazionale. Alla presentazione dell'iniziativa, cui aderiscono 14 associazioni di categoria fra cui **Confagricoltura Veneto** e 3 Sindacati dei lavoratori, era presente anche il presidente **Lorenzo Nicoli**. ■

NOTIZIE

INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 è stato emanato l'Avviso pubblico 2014 relativo agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (bando ISI 2014). Come i precedenti bandi l'Avviso 2014 prevede incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Si tratta di complessivi 267.427.404 euro ripartiti in budget a livello regionale nei singoli avvisi regionali.

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali.

La procedura valutativa a sportello prevede **l'apertura della procedura informatica** per l'inserimento della domanda con le modalità indicate negli avvisi **a partire dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015.**

Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito dell'Istituto nella sezione «Incentivi per la sicurezza» all'indirizzo: www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandolsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html. ■

FIA SANITARIO NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario) affiderà all'ENPAIA - per ragioni di economicità - il servizio di riscossione dei contributi di propria spettanza previsti dalla contrattazione collettiva per i quadri, impiegati e da quella per i dirigenti agricoli.

A seguito di tale convenzione tra i due enti, dal 1° gennaio 2015, all'interno della denuncia mensile ENPAIA i datori di lavoro agricolo potranno "visualizzare" le condizioni assicurative FIA Sanitario dei loro dipendenti. Ciò comporterà una modifica delle condizioni di riscossione della contribuzione al FIA sanitario, dato che la procedura di denuncia mensile ENPAIA - attraverso un riquadro *ad hoc* della pagina dei "totali" contenente l'importo da versare per la copertura sanitaria - consentirà l'elaborazione e la stampa di un apposito bollettino MAV riferito ai contributi FIA (distinto e separato quello ordinario relativo ai contributi obbligatori ENPAIA).

Restano invece fermi i presupposti normativi per l'insorgenza dell'obbligo del versamento della contribuzione al FIA Sanitario al quale, come noto, sono iscritti i quadri, gli impiegati e i

NOTIZIE

dirigenti agricoli che non vi abbiano espressamente rinunciato entro 6 mesi dalla data di assunzione (cfr. art. 39 - già art. 38 - del vigente CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli e art. 33 del vigente CCNL per i dirigenti agricoli). ■

ORTOFRUTTA - CIRCOLARE AGEA PROT. ACIU.2014.831 MISURE DI SOSTEGNO ECCEZIONALE - REG. 1371/2014

L'Agea Coordinamento ha emanato le disposizioni attuative per la gestione delle misure di emergenza per il sostegno eccezionale nel settore ortofrutticolo. La nuova circolare AGEA ACIU.2014.831, alla luce di quanto disposto dal Reg. UE 1371/2014, modifica la precedente circolare ACIU.2014.638 del 2 ottobre 2014. Ricordiamo che le misure varate con il nuovo regolamento riguardano le operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta effettuate nel periodo 1° gennaio 2015 - 30 giugno 2015.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore competente, sia dalle organizzazioni dei produttori riconosciute sia dai produttori non soci di organizzazioni, entro il 31 luglio 2015. ■

D.M. 6 OTTOBRE 2014 - MODIFICAZIONI AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2014 RIGUARDANTI LE DISPOSIZIONI SULLE POLIZZE INTEGRATIVE E LA PARAMETRAZIONE CONTRIBUTIVA

Con il decreto ministeriale del 6 ottobre 2014 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha modificato il D.M. 6 dicembre 2013 contenente il Piano Assicurativo Agricolo (PAN) del 2014.

In particolare, è stata introdotta (articolo 1) una sorta di deroga all'obbligo previsto all'articolo 1, comma 4, del decreto del 2013, che prescrive una unica contraenza fra polizza agevolata e quella integrativa, prevedendo a favore di coloro che abbiano stipulato una polizza integrativa non agevolata individuale, quindi non con un consorzio di difesa, avendo sottoscritto un certificato di adesione ad un contratto collettivo con un condifesa, di consegnare al medesimo organismo di difesa la copia della polizza individuale integrativa entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Al successivo articolo 2, il Ministero ha fissato un tetto massimo su cui calcolare il contributo pubblico, stabilendo che il premio massimo agevolabile per singolo certificato, su cui applicare il parametro contributivo, non possa essere superiore alla tariffa media dell'anno in corso. Ne consegue che, in caso di assenza di un parametro contributivo, la spesa parametrata viene stabilita sulla base della tariffa media dell'anno calcolata utilizzando la combinazione comune-prodotto-garanzia. ■

OGM ACCORDO TRA CONSIGLIO E PARLAMENTO UE SULLA PROPOSTA DI LIMITAZIONE DELLA COLTIVAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Come annunciato dal Commissario Andriukaitis, Consiglio e Parlamento hanno trovato un accordo sulla proposta di regolamento per consentire agli Stati membri di vietare la coltivazione di ogm sul proprio territorio. I dettagli del compromesso non sono ancora noti, ma, in attesa del testo finale, sembrerebbe che i "motivi ambientali" richiesti dal Parlamento come base per introdurre un divieto, oltre a quelli già inclusi nella proposta originale (socio-economici in particolare) non siano contenuti nel testo finale. Ora il compromesso dovrà ottenere il via libera del Consiglio e del Parlamento (della commissione ambiente prima e della plenaria poi). ■

CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE VARIETÀ DI RISO PER LA CAMPAGNA 2014-2015

Con il Decreto Mipaaf del 15 ottobre 2014 è stata approvata la classificazione commerciale dei risoni e dei risi per il mercato interno. Il decreto, firmato un mese fa, è stato ora pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14 novembre u.s.

Se ne raccomanda un'attenta consultazione qualora si voglia controllare che le varietà di risone prodotte in azienda nel 2014, o quelle che si intendono seminare nel 2015, siano state inserite e correttamente classificate nei vari gruppi commerciali.

Si evidenzia, in merito, l'aggiunta delle seguenti nuove varietà nell'allegato A:

Gruppo comune o Originario (risi tondi):

LAGOSTINO, TERRA

Gruppo semifino (risi medi): FURIA CL

Gruppo Fino (risi medi e lunghi A): CIGNO

(Ribe), PATO

Gruppo Superfino (risi lunghi A): GENERALE

(Arborio/Volano), BARONE CL (Baldo/Roma)

Gruppo Superfino (risi lunghi B): ECCO 51CL,

ECCO 61, MIRKO (Thaibonnet) ■

PRESTITI DI CONDUZIONE 2015

La Regione Veneto è in procinto di deliberare il sesto bando per la concessione di agevolazioni sul credito di esercizio, i cosiddetti "prestiti di conduzione". Si tratta di un contributo in conto interessi per prestiti a breve termine (massimo 12 mesi). Possono fare richiesta le imprese agricole con titolare/rappresentante iscritto all'INPS e alla Camera di Commercio.

Per la presentazione della domanda di finanziamento, il richiedente deve far pervenire al proprio ufficio zona i seguenti documenti:

- originale del contratto del prestito di conduzione siglato con la banca, purché successivo all'11 novembre 2014;
- in alternativa al contratto, una lettera di disponibilità della banca nel concedere un finanziamento a breve;
- numero di iscrizione all'INPS. ■